

COMUNE DI MATERA



N. 28 del Registro Deliberazioni di Consiglio - **ORIGINALE**

OGGETTO:

Modifica del regolamento unificato di applicazione dell'imposta municipale propria (nuova IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione.

Il giorno 08/04/2021 alle ore 16,02 in Matera, presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio, e convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di prima convocazione. Risultano presenti:

- BENNARDI DOMENICO	P	- IOSCA Biagio	P
- PATERINO Donato Michele	P	- MONTEMURRO Mario	P
- NICOLETTI Liborio Livio	P	- STIGLIANI Lucia Anna	P
- VISAGGI Mariacristina	P	- SCARCIOLLA Cinzia	P
- DI LECCE Paolo Francesco	P	- SASSONE Rocco Luigi	P
- MATERDOMINI Antonio	P	- LAPOLLA Angelo	P
- SALVATORE Francesco	P	- VIOLETTO Adriana	P
- TOSTI Filomena	P	- CASINO Nicola	P
- CALDAROLA Angela	P	- LISURICI Francesco	P
- PILATO Emanuele	P	- TOTO Augusto	-
- LOSIGNORE Gianfranco	P	- MORELLI Mario	-
- MILIA PARISI Immacolata	P	- DORIA Pasquale	P
- FIORE Filomena	P	- SCHIUMA Giovanni	P
- DE PALO Tiziana	P	- SUSI Marina	P
- STIFANO Nicola	P	- PERNIOLA Tommaso	P
- CARLUCCI Mimma	P	- ALBA Carmine	P
- DE PALO Gianfranco	P		

Presiede il Presidente del Consiglio ANTONIO MATERDOMINI – Partecipa il Segretario Generale MARIA ANGELA ETTORRE

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a Scrutatori i Signori Consiglieri:

- MIMMA CARLUCCI
- CINZIA SCARCIOLLA
- ADRIANA VIOLETTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. D.Lgs 267/2000

Premesso che l'art. 73 del Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18 recante "Disposizioni in materia di organi collegiali" prevede al primo comma che: *"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purchè siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente"*.

Che con Provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale Prot.n. 25333/2020 del 1° aprile 2020 è stato adottato il Disciplinare recante "Norme per lo svolgimento delle sedute delle Commissioni Consiliari e del Consiglio Comunale di Matera in modalità telematica".

Che con avviso Prot.n.26879/2021 del 01/04/2021 e successivo avviso di rettifica Prot.n.. 27095/2021 del 01/04/2021, è convocata per il giorno 08 aprile 2021 alle ore 15,30 presso l'Aula Magna dell'I.I.S. sito in via Mattei-Matera, la seduta ordinaria di 1^ convocazione del Consiglio Comunale in audio video-conferenza.

Il Presidente del Consiglio prende parte alla seduta nella sede di svolgimento della stessa.

Il Segretario Generale, dott.ssa Maria Angela Ettore, prende parte alla seduta tramite collegamento in audio-video conferenza.

Alle ore 16,02 viene eseguito l'appello nominale a seguito del quale risultano presenti n. 28 Consiglieri, di cui n.15 presenti nella sede di svolgimento della seduta e n. 13 collegati in audio video-conferenza, in tempo reale e simultaneamente (Nicoletti, Visaggi, Tosti, Caldarola, Losignore, Milia Parisi, Fiore, De Palo G., Iosca, Toto, Morelli, Schiuma e Alba). Sono assenti il consigliere Di Lecce (si collega successivamente da remoto alle ore 16,25), Stigliani (si collega successivamente da remoto alle ore 16,25), Sassone (si collega successivamente da remoto alle ore 16,10), Lapolla (si collega successivamente da remoto alle ore 16,20) e Susi (entra in aula alle ore 16,10) .

Accertata l'identificazione di tutti i partecipanti, l'audio video-conferenza prosegue nel rispetto di quanto previsto dall'art.4 del suddetto Disciplinare.

Dopo la discussione ed approvazione dei punti nn. 1, 2 e 3 all'Ordine del Giorno, la seduta prosegue con la discussione del punto n.4 all'Ordine del Giorno avente ad oggetto: *"Modifica del regolamento unificato di applicazione dell'imposta municipale propria (nuova IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione"*.

Introduce l'argomento la Consiglieria Violetto (OMISSIS come da resocontazione della registrazione audio della seduta in atti).

Aperto il dibattito interviene il Consigliere Paterino ed illustra l'Emendamento all'art.69, punto 1., lettera d), del regolamento, presentato in data 24 marzo 2021 con nota acquisita al Prot.24830/2021 del 25/03/2021, di cui si riporta di seguito il testo integrale:

"PREVISIONE":

Capo XIII – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART.69 – RIDUZIONI

d) Qualora il nucleo familiare comprenda anche soggetti che dimorino fuori dal territorio comunale per motivi di studio, lavoro o salute, in virtù di un regolare contratto di locazione registrato, è applicata la riduzione del 10% della quota variabile ove risulti la propria residenza anagrafica, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

PROPOSTA:

Capo XIII – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART.69 – RIDUZIONI

d) Qualora il nucleo familiare comprenda anche soggetti che dimorino fuori dal territorio comunale per motivi di studio, lavoro o salute, in virtù di un regolare contratto di locazione registrato, è applicata la riduzione del 30% della quota variabile ove risulti la propria residenza anagrafica, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (contratto di affitto registrato intestato ad uno dei componenti del nucleo familiare – documentazione dalla quale risulti l'assoggettamento alla tassa rifiuti nel comune di domicilio)."

Evidenzia che sul suddetto Emendamento, il dirigente del Settore Finanziario ha espresso il seguente parere: *"Parere sfavorevole non essendo state individuate le fonti di finanziamento delle minori entrate"*, ed il Collegio dei Revisori ha espresso il seguente parere: *"Il Collegio in primis fa rilevare che questo non è un emendamento al Bilancio di Previsione ma è una modifica di regolamento comunale. Poi visto anche il parere non favorevole della Responsabile dell'Area Finanziaria, dott.ssa Delia Maria Tommaselli, per mancanza di copertura finanziaria, si rilascia Parere NON FAVOREVOLE sull'Emendamento"*.

Rappresenta, quindi, che trattasi di emendamento analogo a quello già presentato nel luglio 2020 (l'unica differenza nel fatto che lì la riduzione era espressa in termini assoluti e non percentuali) con la precedente Amministrazione, allorquando era stata predisposta la proposta di delibera relativa alla approvazione del regolamento, per il quale il parere del Collegio dei Revisori era stato espresso nei seguenti termini: *"...occorre precisare che il regolamento sulla TARI si deve esprimere in termini percentuali e non assoluti e quindi il parere del Collegio è positivo ma condizionato al fatto che nel regolamento si inserisca la riduzione del 30% della quota variabile della TARI per i nuclei familiari come indicati nell'emendamento."*

Evidenzia pertanto l'incongruenza tra i due pareri.

Interviene il Consigliere Casino e chiede un ulteriore parere da parte della dirigente dell'Area Finanziaria e del Collegio dei Revisori.

La dirigente dell'Area Finanziaria, dott.ssa Delia Maria Tommaselli, in collegamento da remoto, rileva innanzitutto che il parere tecnico è stato espresso in termini sfavorevoli poiché l'emendamento, per come proposto, sembrava un emendamento alla proposta di delibera relativa al Bilancio di Previsione. Pertanto, rilevato che invece trattasi di emendamento alla proposta di modifica del regolamento unificato di applicazione dell'imposta municipale propria (nuova IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), dichiara che il proprio parere sull'emendamento è FAVOREVOLE.

Ad analoga dichiarazione perviene il Collegio dei Revisori, per il tramite del suo presidente in collegamento da remoto.

Terminato il dibattito e non essendoci altri interventi, il Presidente pone dapprima in votazione l'Emendamento presentato dal Consigliere Paterino.

L'Emendamento è approvato con n.29 voti favorevoli e n.2 astenuti (Sassone e Lapolla) resi per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale/audio da n.31 consiglieri presenti, [di cui n.16 presenti nella sede di svolgimento della seduta ed i restanti n.15 collegati in audio video-conferenza, in tempo reale e simultaneamente (Nicoletti, Visaggi, Di Lecce, Tosti, Caldarola, Losignore, Milia Parisi, Fiore, De Palo G., Iosca, Stigliani, Sassone, Lapolla, Schiuma e Alba). Sono assenti i Consiglieri Toto e Morelli.

Quindi pone in votazione la proposta di delibera così come emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n 56 del 26/10/2020 è stato approvato il Regolamento unificato della imposta municipale propria (nuova IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'articolo 1, comma 816, legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone l'istituzione, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l'art.1, commi 838 e 842 della medesima legge che prevedono, a partire dall'anno 2021, la non applicazione del tributo giornaliero (TARIG) nel caso di occupazione temporanee di aree destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Visto l'articolo 1, comma 48, legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale dispone che *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia,la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”*;

Preso atto delle novità normative introdotte dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2), del Dlgs 152/2006 (T.U. ambientale), così come modificato dall'art. 1, comma 9, D.Lgs. 03.09.2020, n. 116, in tema di qualificazione dei rifiuti urbani definiti come i *«rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies»*;

Visto l'articolo 198 del Dlgs 152/2006 (T.U. ambientale), così come modificato dall'art. 1, comma 24, D.Lgs. 03.09.2020, n. 116, il quale ha soppresso la facoltà per i Comuni di assimilare, per qualità e quantità, i rifiuti speciali non pericolosi;

Considerato che in forza del combinato disposto di cui agli articoli 198, comma 2 – bis, e 238, comma 10, del Dlgs 152/2006 (T.U. ambientale), introdotti dall'art. 1, comma 24, e dall'articolo 3, comma 12, del D.Lgs. 03.09.2020, n. 116, le utenze non domestiche che decidono di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono esentate dalla corresponsione della componente variabile della tariffa TARI;

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione

e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: *“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”*;
- l'art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n.388 come modificato dall'art.27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448, il quale prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998 n.360, recante istituzione di un 'addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, il quale ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021, al 31 marzo 2021, differito ulteriormente con Decreto (Sostegno) n.41 del 22 marzo 2021 al 30 aprile 2021;

Ritenuto di dover modificare e/o integrare e/o abrogare in parte il testo attualmente vigente del predetto regolamento unificato, limitatamente alla parte disciplinante la tassa rifiuti (TARI), rimodulando i seguenti articoli: 42, 45, 48, 49, 52, 53, 54, 58, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 75, 78, inserendo ex novo gli allegati: a), b), e c) e abrogando i seguenti articoli: 43 e 46 e gli allegati 1 e 2 come di seguito indicato, restano confermati i capitoli non oggetto di revisione;

Richiamati:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'articolo 15, comma 1 – lettera a), del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, ove si prevede che: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”*;
- l'art. 13, del citato Decreto Legge n. 201/2011, introdotto dall'articolo 15-ter, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, il quale dispone che le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione

effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020.

Visto lo Statuto dei diritti dei contribuenti approvato con legge n. 212 del 27 luglio 2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il regolamento comunale unificato per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (nuova IMU) e della tassa sui rifiuti(TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 26/10/2020;

Visto il parere reso in data 09/03/2021 con verbale n.10 dal Collegio dei Revisori sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 29/03/2021;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Ragioneria;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto comunale;

Con n.29 voti favorevoli e n.2 astenuti (Sassone e Lapolla) resi per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale/audio da n.31 consiglieri presenti, [di cui n.16 presenti nella sede di svolgimento della seduta ed i restanti n.15 collegati in audio video-conferenza, in tempo reale e simultaneamente (Nicoletti, Visaggi, Di Lecce, Tosti, Caldarola, Losignore, Milia Parisi, Fiore, De Palo G., Iosca, Stigliani, Sassone, Lapolla, Schiuma e Alba). Sono assenti i Consiglieri Toto e Morelli.

DELIBERA

1) DI MODIFICARE, e/o INTEGRARE e/o ABROGARE in parte, per i motivi di cui in premessa, il Regolamento unificato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 26/10/2020, limitatamente alla parte inerente la Tassa sui Rifiuti, (TARI), rimodulando i seguenti articoli: 42, 45, 48, 49, 52, 53, 54, 58, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 69 (ulteriormente emendato), 70, 71, 75, 78, inserendo ex novo gli allegati: a), b), e c) e abrogando i seguenti articoli: 43 e 46, e gli allegati 1 e 2 come di seguito indicato, restano confermati i capitoli non oggetto di revisione:

TITOLO III – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

CAPO IX - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 42
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale, salvo quanto previsto nel successivo articolo 54.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato A) prodotti dalle attività riportate nell'allegato B);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d), e).
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis¹;

¹ Art. 184-bis 1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana favorendo, altresì, l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturali dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 4;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 4;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 4;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 4;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui al comma 4;
- i) i veicoli fuori uso.
6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui allegato I della parte quarta del predetto decreto legislativo.
7. Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti speciali, così come definiti ed individuati, è sottratto alla privativa comunale; è pertanto obbligo del produttore smaltirli in proprio; come tali sono esenti dal pagamento del tributo le aree dove gli stessi vengono prodotti e/o depositati. I produttori di tali rifiuti per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente devono:
- fornire prova al Comune dello smaltimento in proprio degli stessi esibendo il contratto con la ditta di smaltimento, nonché l'inerente documentazione contabile relative all'anno di riferimento;
 - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; a tal proposito sono altresì esclusi dal pagamento del tributo i magazzini e depositi di stoccaggio di rifiuti speciali funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive di detti rifiuti. Anche in tal caso è onere del contribuente indicare nelle dichiarazioni, originarie e/o di variazione, tali aree o magazzini, pena l'assoggettamento delle stesse al pagamento della TARI; a corredo della istanza ovvero della dichiarazione originaria e/o di variazione devono essere allegati tutti i documenti utili all'individuazione delle dette superfici (planimetrie, concessioni edilizie ecc.).
8. E' vietato miscelare i rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi, e i rifiuti pericolosi tra loro.

ART.43
RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

(ABROGATO)

ART.45
IMBALLAGGI

1. L'imballaggio è il prodotto composto da materiali di diversa natura adibito al contenimento, alla protezione, alla manipolazione, alla presentazione e alla consegna di

determinate merci che vanno dalle materie prime al prodotto finito; Sono imballaggi anche gli articoli a perdere che sono utilizzati per le medesime finalità.

2. L'imballaggio si distingue in:
 - a) *Imballaggio per la vendita o imballaggio primario*: concepito come unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; Tale tipo di imballaggio è il rifiuto che maggiormente proviene dagli insediamenti abitativi;
 - b) *Imballaggio multiplo o secondario*: concepito per raggruppare nel punto vendita un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia venduto all'utente o al consumatore finale, o che venga utilizzato solo per meglio disporre le unità di vendita. Questa tipologia di imballaggio se rimosso dal prodotto non ne altera le caratteristiche; è un rifiuto che proviene dagli insediamenti abitativi e da superfici di attività economiche (per esempio i cartoni contenenti diverse bottiglie di latte o acqua);
 - c) *Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario*: concepito in modo da evitare o agevolare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita o di imballaggi secondari, nonché di evitare danni connessi al trasporto; sono esclusi da questa categoria i container per trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei. Tale tipo di imballaggio è un rifiuto che proviene maggiormente dalla superfici di attività economiche (per esempio scatolone che contiene più cartoni che raggruppano bottiglie di latte).
3. Il costo per lo smaltimento degli imballaggi è ripartito tra i produttori (fornitori, fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti) e gli utilizzatori (commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti e importatori di imballaggi pieni).
4. **E' vietato:**
 - a) Lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio;
 - b) Il conferimento, nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, degli imballaggi terziari di qualunque natura. Gli imballaggi secondari che non vengono restituiti agli utilizzatori – come definiti al comma precedente – dal commerciante al dettaglio, possono essere conferiti al servizio di smaltimento urbano in regime di raccolta differenziata.
5. Non sono gestiti in regime di privativa gli imballaggi non compresi nell'allegato A.

ART.46

RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO

(ABROGATO)

ART.48

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;

- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
 - e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

CAPO X - PRESUPPOSTI

ART.49

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Il presupposto oggettivo dell'applicazione del tributo, conformemente a quanto previsto dall'art.1, comma 641 della Legge n.147/2013, è rappresentato dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, posti nel territorio del Comune di Matera, in cui si svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Ai fini dell'esistenza del presupposto oggettivo non è rilevante l'effettivo utilizzo del servizio, bensì l'idoneità dell'immobile alla produzione del rifiuto urbano, conferibile in quanto tale al servizio pubblico di raccolta; la fruibilità del servizio comunale, intesa come attuazione del servizio. E' pertanto irrilevante, al fine dell'imposizione, l'effettiva produzione di rifiuti e l'effettivo conferimento al servizio di raccolta. Allo stesso modo non comporta esonero dal pagamento del tributo o riduzione dello stesso, la temporanea interruzione del servizio di smaltimento.
4. La tassa trova applicazione anche per i locali e le aree di natura demaniale.

5. L'onere della prova sulla esistenza e delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto grava sul soggetto interessato all'esenzione², come meglio dettagliato negli articoli che seguono.

ART.52 LOCALI TASSABILI

Sono oggetto di imposizione tutti i locali, indipendentemente dalla denominazione che viene data loro, esistenti in qualsiasi costruzione sia essa infissa o solo posata sul suolo, chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Tuttavia, per "locali" si intendono le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.

1. Sono soggette al tributo anche i locali e le aree non utilizzate ma che risultino, comunque, essere predisposte all'utilizzo.
2. Sono considerati predisposti all'utilizzo le aree e i locali dotati di arredamento, di allacciamento alle utenze elettriche, gas, acqua, di impianti e attrezzature, ovvero qualora risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione all'esercizio di un'attività nei locali e nelle aree medesime.
3. Resta comunque a carico del contribuente l'onere di provare la concreta inutilizzabilità e/o il non uso dei locali e delle aree con obiettive condizioni che ostano alla produzione di rifiuti, come: natura e assetto delle superfici che ne determinano l'impraticabilità; interclusione al passaggio; altezza dei locali non superiore ad 150 cm; non presidiati o a ciclo chiuso; assenza di allacci ai servizi a rete.
4. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Sono pertanto tassabili:

- I vani principali delle abitazioni quali: camera, sala, cucina, taverna ecc.;
- I vani accessori delle abitazioni, quali: ingresso, corridoio, bagno principale e di servizio, ripostiglio, wc, veranda³, anticamera ecc.;
- I vani delle pertinenze delle abitazioni, anche se interrati o separati rispetto al corpo principale del fabbricato, quali: rimessa, autorimessa, cantina, garage, box, serra, solaio eccetera;
- I vani principali, accessori dei fabbricati rurali ed agriturismo;
- I vani principali, accessori adibiti a studi professionali e all'esercizio di arti e professioni e relative pertinenze;
- I vani principali, accessori e pertinenze, adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), B&B, locande, ristoranti, trattorie, sala ricevimenti, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio o entrambi, caserme, carceri, osterie, bar, caffè, pasticcerie, comprese edicole, chioschi stabili o ambulanti ai mercati, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali;
- Tutti i vani principali, accessori, adibiti a circoli da ballo, da intrattenimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza e relative pertinenze;
- Tutti i vani dei collegi, degli istituti di educazione privati e delle scuole pubbliche, delle associazioni tecnico – economiche, quali: uffici, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, bagni ecc. e relative pertinenze;

² Cass. 27 settembre 2007 nr 20359

³ Per veranda si intende il balconato chiuso con vetrata.

- Tutti i vani principali, accessori degli enti pubblici, dei musei, degli archivi, delle biblioteche, delle palestre, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali nonché gli studi medici, odontoiatrici, veterinari - escluse tutte quelle superfici che per loro natura producono rifiuti speciali - e relative pertinenze, come i locali destinati alle medicazioni, le sale operatorie e mortuarie, i laboratori di analisi;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinate ad attività produttive artigianali e commerciali comprese nell'allegato B che producono rifiuti urbani;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze utilizzati da enti religiosi che non siano direttamente destinati alla celebrazione del culto, ammesso dallo Stato;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze dell'abitazione colonica.
5. Sono pertanto tassabili tutti gli immobili (sia ad uso abitativo che non) dotati di mobilio e/o di allacci alle utenze (come energia elettrica, acqua, gas), anche se inagibili o inabitabili nonché gli immobili privi di allacci e utilizzabili come deposito o magazzino o rimessa di autoveicoli.
- Resta a carico del contribuente l'onere di provare la concreta inutilizzabilità e/o il non uso degli stessi. Ne deriva che la denuncia di cessazione presentata ad esempio da un locatario fa venir meno l'obbligo di pagamento a suo carico, ma non a carico del proprietario dell'immobile, fatta eccezione per il caso in cui a seguito della cessazione l'immobile non sia rimasto privo di utenze e/o di arredi.
6. Non sono oggetto di imposizione le superfici di lavorazione industriali, e quelle ove si producono continuativamente e prevalentemente rifiuti definiti tali da apposito codice CER⁴ al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, che devono dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La tassa è determinata sulla parte della superficie ove vi è la produzione di rifiuti solidi urbani.
7. Le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbono essere dedotte nella denuncia originaria, se sussistono sin dal momento di avvio dell'utenza, o in quella di variazione, se sono sopravvenute, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, che dimostrino non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti.
8. Il Comune si riserva di valutare l'inidoneità alla produzione di rifiuti di locali ed aree dichiarata dal contribuente.
9. Le esenzioni previste per i locali tassabili sono disciplinate negli articoli che seguono.

ART.53 **AREE SCOPERTE TASSABILI**

1. Sono considerate aree scoperte tassabili le seguenti superfici operative, considerate tali le aree sulle quali si svolge un'attività propria, indipendentemente dalla circostanza che sia simile o differente rispetto a quella svolta nel locale tassabile; pertanto possiedono una autonoma potenzialità alla produzione di rifiuti.
2. Sono imponibili:
 - Le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, parcheggi e simili;
 - Le superfici adibite a sedi di distributori di carburante, compresi quelli relativi a servizi complementari quali servizi igienici, di vendita, nonché, l'area scoperta destinata a servizio

⁴ Tali rifiuti sono sottratti allo smaltimento in regime di privativa; sarà il produttore a provvedere a proprie spese allo smaltimento degli stessi.

degli impianti, fatta eccezione per le aree dove si producono rifiuti speciali, ad esempio l'area per il cambio di olio;

- Le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi che sono adibite all'accoglienza degli spettatori o per il personale di accompagnamento, escluse le aree sulle quali si esercita effettivamente l'attività sportiva;
- Tutte le aree scoperte o parzialmente coperte, che pur di appartenenza del demanio pubblico, siano idonee alla produzione di rifiuti solidi urbani;
- Le superfici antistanti gli stand espositivi nei mercati in corrispondenza della relativa copertura con tettoie o simili;
- I parcheggi scoperti utilizzati come aree operative, ovvero gestiti come tali. Sono da considerarsi tali ad esempio i parcheggi gestiti da imprese di trasporto; i parcheggi comunali al chiuso dati in concessione a privati. Non sono da considerarsi tali i parcheggi di abitazioni private e delle attività produttive dedicati esclusivamente ai propri dipendenti che sono invece esenti dal pagamento della tassa;
- Le aree utilizzate quale luogo di diretto svolgimento dell'attività svolta nell'adiacente locale.

ART.54

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree operative per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

CAPO XI - DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART.58

SUPERFICI

1. Per la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. A decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile, nel rispetto dell'art. 6 della L. 212/2000, con le modalità di comunicazione che riterrà più idonee.
3. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri, dei muri perimetrali, nonché degli impianti e delle attrezzature stabilmente infissi al suolo. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali

tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta.

4. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
6. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
7. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 in caso contrario al metro quadro inferiore.
8. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di rifornimento, individuata dalla proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.
9. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia.
10. Resta ferma la possibilità per il contribuente di fornire prova di una diversa consistenza della superficie utile ai fini della determinazione della tassa dovuta.

CAPO XII - TARIFFE

ART.59

COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del decreto legislativo 13 giugno 2003, n.36 (costi dello smaltimento dei rifiuti in discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) elaborato a norma dell'art. 8 del d.P.R n. 158/99 dal gestore del servizio di gestione integrata dei RU, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 e s.m.i. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera).
3. Il PEF comprende, in particolare, i costi individuati sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, riferiti al perimetro gestionale comprensivo di:
 - a) spazzamento e lavaggio delle strade;
 - b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
 - d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
 - e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

4. Il gestore predisporre annualmente il PEF, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente corredato da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
5. L'Ente territorialmente competente procede alla validazione e alla trasmissione del PEF all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) che provvede alle attività di verifica e approvazione definitiva del PEF.

ART.61 **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una **quota fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti; e da una **quota variabile**, rapportata alle quantità media di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
 - a) Per le utenze domestiche:
 - la quota fissa (TFd) della tariffa è data dal prodotto della quota unitaria (espressa in €/mq) per la superficie dell'abitazione (indicata in mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) riportato nelle tabelle 1a e 1b del D.P.R. n. 158/99 che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza;
 - la quota variabile (TVd) si ricava come prodotto della quota unitaria (espressa in kg) per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg). I valori del coefficiente proporzionale di produttività dei rifiuti in funzione del numero di componenti del nucleo familiare (Kb) sono riportati nelle tabelle 2 del d.P.R. 158/99.
 - b) Per le utenze non domestiche:
 - la quota fissa (TFnd) è determinata come prodotto della quota unitaria (in €/mq) per la superficie del locale (in mq) per il coefficiente potenziale di produzione (Kc), il quale tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente viene determinato dal Comune sulla base delle tabelle 3a e 3b del d.P.R. 158/99;
 - la quota variabile (TVnd) è data dal prodotto del costo unitario (in €/kg) per la superficie del locale (in mq) per il coefficiente potenziale di produzione (Kd), il quale tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b del d.P.R. 158/99, sono riportati gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.
3. Fino alla revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato.

4. In applicazione del principio “chi più inquina paga” sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dal comma 652, art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147, la quota variabile della tariffa viene aumentata in misura proporzionale al numero dei contenitori (c.d. eco-sacco) destinati alla raccolta dei rifiuti differenziati ricevuti dal Comune a seguito di specifica richiesta.

ART.63

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in applicazione del “sistema presuntivo”.

La quota variabile non si applica alle pertinenze dell'utenza domestica, fermo restando l'applicazione della sola quota fissa delle tariffe, calcolato sulla base del coefficiente stabilito dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

3. In applicazione del principio “chi più inquina paga” sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dal (comma 652, art. 27 dicembre 2013, n. 147), la quota variabile della tariffa viene aumentata in misura proporzionale al numero dei contenitori (c.d. eco-sacco) destinati alla raccolta dei rifiuti differenziati ricevuti dal Comune a seguito di specifica richiesta.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART.65

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. I locali delle utenze non domestiche, qualora non siano utilizzati, sono equiparati, ai fini della tassazione, al deposito, indipendentemente dall'esistenza o meno di utenze (acqua, energia elettrica, ecc.), tranne che al loro interno non vi siano macchinari e/o attrezzature che impediscano l'utilizzo dell'immobile come deposito.

ART.66
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato C.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B è effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore affinità sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è diversificata secondo la destinazione d'uso delle rispettive superfici (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART.67
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per le autorizzazioni/concessioni di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni disciplinate negli articoli che seguono; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione.
7. A far data dall'anno d'imposta 2021, il tributo giornaliero non si applica ai casi di occupazione temporanee delle aree destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi dell'articolo 1, commi 838 e 842, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CAPO XIII - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART.69
RIDUZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta del **30%**, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

UTENZE DOMESTICHE

- a) abitazioni con un unico occupante, come emerge dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- d) qualora il nucleo familiare comprenda anche soggetti che dimorino al di fuori del territorio comunale per motivi di studio, lavoro o salute, presso altro immobile in virtù di un regolare contratto di locazione registrato, è applicata una riduzione del 30% della quota variabile sull'immobile ove risulti la propria residenza anagrafica, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (contratto di affitto registrato intestato ad uno dei componenti del nucleo familiare – documentazione dalla quale risulti l'assoggettamento alla tassa rifiuti nel comune di domicilio).”;
- e) il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
- e) Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del **20%**. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, entro il 30 giugno dell'anno successivo, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, corredata dell'attestazione di dotazione di compostiera e relativa autorizzazione rilasciata dal Comune o dall'esecutore del servizio, così come disciplinato dal regolamento di igiene urbana del Sub Ambito 1.

UTENZE NON DOMESTICHE

2. Per le utenze non domestiche la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del **30%** ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
3. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri, a consuntivo, di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
- 3.1 Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze nuove da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
4. La riduzione tariffaria di cui al comma 3 è riconosciuta con la seguente graduazione:
 - a) riduzione tariffaria del 20% per produzione di rifiuti urbani avviati al recupero maggiore del 30% e fino al 40% della produzione totale annua del rifiuto;
 - b) riduzione tariffaria del 30% per produzione di rifiuti urbani avviati al recupero maggiore del 40% e fino al 60% della produzione totale annua del rifiuto;
 - c) riduzione tariffaria del 40% per produzione di rifiuti urbani avviati al recupero maggiore del 60% della produzione totale annua del rifiuto.
- 3.4. La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività medi del rifiuto. La percentuale della quantità di rifiuti urbani avviati al recupero è calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{Calcolo della \% di recupero} = \frac{\text{Kg. Rifiuti recuperati}}{\text{Kd assegnato} * \text{sup.tassabile}} * 100$$

5. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
6. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
8. Il tributo è dovuto nella misura massima del **20%** della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento o qualora la frequenza del servizio di raccolta predisposto dall'ente non sia sufficiente a garantire l'assenza completa sulle superfici pubbliche, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 70
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nel caso in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Industrie alimentari	30
Industrie tessili e dell'abbigliamento	40
Industria del legno-prodotti in legno	50
Stampa ed editoria	50
Officine meccaniche	70
Botteghe artigiane	50
Commercio all'ingrosso	30

3. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
4. Ai fini probatori e dichiarativi si applica quanto disposto nell'articolo 78.

ART.71 ESENZIONI

1. Non sono soggette al tributo le seguenti fattispecie, oltre a quelle già previste negli articoli precedenti:
 - I locali che non possono produrre rifiuti o per loro natura (rientrano in tale ambito i locali situati in luoghi impraticabili o interclusi o in stato di abbandono, o ancora non soggetti a manutenzione, ovvero soffitte, ripostigli, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza, o inagibili) o per l'uso cui sono stabilmente destinate (quali locali con sporadica presenza dell'uomo, o da questo non presidiati, ovvero di produzione a ciclo chiuso, nonché depositi di materiali in disuso o di uso straordinario o di cumuli di materiali alla rinfusa, superfici destinate o attrezzate esclusivamente per attività ginniche che non comportino rifiuti in quantità apprezzabile, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, forni di cottura come quei dei panifici/pizzerie, saune limitatamente alla superficie destinata a tale attività, ecc.);
 - I locali che si trovano in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio gli alloggi non allacciati ai servizi a rete, in stato di degrado, non arredati e privi di suppellettili purché tale condizione perduri da almeno un anno; alloggi con interventi di ristrutturazione che li rendono né agibili, né abitabili limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile, da comprovare con apposita motivazione;
 - Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili che non siano operative;
 - Locali di civile abitazione che sono posti interamente in ristrutturazione e i cui detriti o materiale di cantiere vengono consegnati alle ditte/imprese addette ai lavori; tale circostanza deve perdurare da almeno 2 mesi;
 - I locali e le aree per le quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
 - Immobili per i quali è stato disposto lo sgombero coattivo per inagibilità dalla data dell'evacuazione;
 - Superfici destinate al passaggio o alla fermata di mezzi di trasporto gratuita;
 - Aree nelle quali si svolge la sola attività sportiva;
 - Le abitazioni occupate da una sola persona o da più persone riunite in nuclei assistenziali autogestiti, nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza - quali i titolari di sola pensione sociale o minima, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite permanentemente dal Comune - limitatamente ai locali direttamente detenuti;
 - I locali adibiti a sedi, uffici, e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.
2. Le suddette circostanze debbono essere dedotte nella denuncia originaria, se sussistono sin dal momento di avvio dell'utenza, o in quella di variazione, se sono sopravvenute, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
3. L'utente può fornire la prova della sussistenza delle condizioni di inutilizzabilità anche successivamente alla denuncia originaria o di variazione e usufruire del diritto allo sgravio o alla restituzione di quanto versato, comunque non oltre 6 mesi dalla emissione del bollettino di versamento.
4. L'esenzione compete sino al momento in cui sussistono le condizioni che la giustificano. Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione utile alla prova della sussistenza delle condizioni che giustificano l'esenzione. Resta ferma la possibilità per l'istante di consegnare un'autocertificazione. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, ogni operazione volta a verificare la veridicità delle dichiarazioni suddette.

5. Il Contribuente deve denunciare entro il 30 giugno dell'anno successivo, il venir meno delle condizioni che legittimano il diritto all'esenzione. In difetto di tale denuncia si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia delle condizioni che hanno dato luogo all'esenzione. Nel caso di omessa denuncia trova applicazione una sanzione determinata sulla base di quanto disposto nell'apposito capitolo. Il tributo in misura intera comincerà a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni suddette.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
7. – **Esenzione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche escluse dal regime di privativa comunale**
 - 7.1. Le utenze non domestiche che intendono conferire la totalità dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al recupero, sono esentate dal pagamento della componente variabile della tariffa.
 - 7.2. Per "recupero" si intendono tutte le operazioni che permettono di riutilizzare per uno stesso scopo prodotti che non sono ancora diventati rifiuti.
 - 7.3. Al fine di ottenere l'esenzione di cui ai commi precedenti, le utenze non domestiche interessate devono comunicarlo al Comune e all'affidatario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti secondo le modalità meglio specificate all'art.78 entro il 30 giugno dell'esercizio precedente all'anno di riferimento con effetti a decorrere dall'anno successivo, con la sola eccezione per l'annualità 2021, per la quale la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 Giugno 2021, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice CER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.
 - 7.4. Le utenze non domestiche che intendono usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo, entro il 30 giugno dell'esercizio precedente all'anno di riferimento, con effetti dall'anno successivo, al Comune e all'affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti che riprende la gestione qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità, ai tempi e ai costi di svolgimento del servizio.
 - 7.5. Entro il 31 Gennaio di ciascun anno, l'utenza non domestica di cui al comma 7.1 deve comunicare al Comune e all'affidatario del servizio pubblico di riferimento, i quantitativi dei rifiuti avviati a recupero dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo.

CAPO XIV - VERSAMENTI – SOGGETTI OBBLIGATI

ART.75

SOGGETTI OBBLIGATI AD EFFETTUARE IL VERSAMENTO: SCUOLE

1. Soggetto passivo obbligato al pagamento della TARI per le scuole di ogni ordine e grado, (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) è il MIUR che stanziava in modo permanente, una somma a titolo di copertura del tributo, così come stabilito dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
3. Tale disposto trova applicazione solo per le scuole statali e non per quelle private o gestite da un soggetto diverso dallo Stato, anche se pubbliche; queste ultime sono soggetti passivi TARI e pertanto tenuti al pagamento del tributo direttamente con fondi propri.⁵

ART. 78 **DICHIARAZIONE TARI**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. La dichiarazione, può essere consegnata a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o a mezzo PEC. La denuncia si intende consegnata alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo PEC. Il Comune nell'ottica di una maggiore e fattiva collaborazione con il contribuente ha istituito un servizio di invio on line della denuncia mediante accesso al portale comunale, sezione "**Matera Digitale**". Da tale link, avvalendosi delle credenziali di accesso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si può accedere alla propria posizione contributiva. Dopo aver avuto accesso alla propria posizione, è possibile richiedere, sempre on line un "*codice dispositivo*" utile per firmare digitalmente le dichiarazioni da inviare, se non si dispone di una firma digitale. Per la compilazione e l'invio della dichiarazione TARI si deve accedere alla sezione "*dichiarazioni e istanze*". Al momento dell'invio il sistema rilascia al contribuente un documento di sintesi indicante le generalità della dichiarazione, l'ora e il giorno di spedizione, che fa fede ai fini della tempestività dell'adempimento nei confronti dell'ente. Il contribuente riceve di ritorno il protocollo attribuito alla denuncia dall'ufficio competente di convalida della stessa. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti come pure il proprietario non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione nel momento in cui il possessore dell'immobile cessa la conduzione.

La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;

⁵ Cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza 10 ottobre 2019, n. 25526;

- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- 5. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
- 7. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

Allegato 1 alla deliberazione di C.C. n.56 del 26/10/2020 (*ABROGATO*)

Allegato 2 alla deliberazione di C.C. n-56 del 26/10/2020 (*ABROGATO*)

Allegato A – Elenco dei rifiuti urbani

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e	200108

	mense	
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307

VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Allegato B. Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Allegato C. Categorie di utenze non domestiche.

Cod.	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
	Agriturismi
	Case vacanza, affittacamere, locazioni turistiche brevi
8	Alberghi senza ristorante
	B & B
9	Case di cura e riposo, caserme
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
	Sale ricevimenti
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

3) **DI DARE ATTO** che la presente delibera deve essere pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 16 novembre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

4) **DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Michele De Bonis – Funzionario Responsabile P.O. Ufficio Tributi;

Il Consiglio Comunale, con lo stesso esito di votazione resa per alzata di mano, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

La seduta è sciolta alle ore 18,30.



Comune di Matera

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la DelC 00028-2021 del 08/04/2021 .
Avente oggetto:

Modifica del regolamento unificato di applicazione dell'imposta municipale propria (nuova IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione.

***Il Dirigente (SETTORE RISORSE ECONOMICHE e FINANZIARIE)
DELIA MARIA TOMMASELLI esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto,
attestando, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.***

Data Parere 08/03/2021

***Il Dirigente
F.to DELIA MARIA***

TOMMASELLI

N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005



Comune di Matera



**Allegato A) alla Proposta di Deliberazione N° DelC 00028-2021 del
08/04/2021**

RIPARTIZIONE: Comune di Matera
Dirigente di Settore: **DELIA MARIA TOMMASELLI**
Responsabile del Procedimento: **Sistema**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI **CONSIGLIO COMUNALE** AVENTE AD OGGETTO:
Modifica del regolamento unificato di applicazione dell'imposta municipale propria (nuova IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione.

Tabella Impegno di Spesa / Impegno Frazionato / Prenotazione / Pluriennale:

Creditore	Causale	Importo					CAP	ART	CDR	CDC	Tina	Numero	Anno	Sub
			T	F	S	I								

il dirigente attesta che sulla deliberazione di cui all'oggetto è stato, nella fase preventiva di formazione dell'atto, rilasciato il parere di regolarità contabile del visto attestante la regolare correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli art. 49 e 147 - bis del D.Lgs numero 267/2000:

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA esprime parere Favorevole , per quanto concerne la regolarità contabile ed alla copertura finanziaria e attesta che la spesa di cui alla presente proposta di deliberazione è pari a **0** .

Descrizione:

Matera lì:**08/03/2021**

Il Dirigente dei servizi Finanziari
(DELIA MARIA TOMMASELLI)

Il Presidente
ANTONIO MATERDOMINI

Il Segretario Generale
MARIA ANGELA ETTORRE

DICHIARAZIONE: Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi dal 22/04/2021

Matera, li 22/04/2021

Il Funzionario Incaricato
CHIARA ROSA D'ERCOLE

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/04/2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000)

Matera, li 22/04/2021

Il Funzionario Incaricato
CHIARA ROSA D'ERCOLE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto in qualità di,
attesta che la presente copia cartacea della delibera di Consiglio Comunale n°DelC 00028-2021 ,
composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N°82/2005

Matera, li _____

Timbro e Firma dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.